



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione
del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo
LORO SEDI

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I di Gabinetto
SEDE

e, p.c.: Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
SEDE

OGGETTO: Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio ai sensi dell'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2012, n. 64.

L'istituto delle assegnazioni temporanee è disciplinato nell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dall'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2012, n. 64.

L'Amministrazione, per esigenze di servizio, può disporre "assegnazioni temporanee" del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.

Con accordo integrativo nazionale sottoscritto il 23 aprile 2021, che si allega in copia, con oggetto "Assegnazioni temporanee del personale per esigenze di servizio" sono stati definiti i criteri e i limiti di tali assegnazioni secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 42.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Al riguardo, al fine di consentire una corretta applicazione dello stesso, si specifica quanto segue:

AMBITO DI APPLICAZIONE

I criteri dell'accordo si applicano alle assegnazioni temporanee per esigenze di servizio disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai Direttori Regionali e Interregionali, secondo le modalità previste dall'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

DESTINATARI

L'istituto delle assegnazioni temporanee di cui alla presente circolare si applica al personale non dirigente, anche appartenente ai nuclei specialistici del Corpo, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché al personale non dirigente ad esaurimento di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Non si applica, al personale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 13.10.2005 n. 217, in servizio presso la sede di prima assegnazione da meno di due anni.

CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI

L'individuazione del personale per le esigenze dei Comandi o delle Direzioni Regionali avviene previo esperimento di interpello da parte del Direttore Regionale territorialmente competente, e, solo in caso di impossibilità a reperire a livello regionale le unità necessarie, il Direttore Regionale formula richiesta di interpello nazionale alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

La selezione del personale in possesso dei requisiti richiesti avviene, sia a livello regionale che centrale, nel rispetto dei criteri già definiti per le procedure di mobilità nazionale a domanda, come regolamentati dai criteri generali per la mobilità volontaria del personale direttivo del 28 aprile 2009, dall'accordo integrativo sottoscritto il 31 luglio 2013 concernente i criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità a domanda del personale non direttivo e non dirigente, nonché dall'accordo integrativo del 17 dicembre 2013 relativo ai criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità a domanda del personale operativo verso le isole di Lampedusa, Lipari e Pantelleria.

Delle esigenze straordinarie e temporanee verrà data pubblicità nei termini indicati all'articolo 1, comma 2), dell'accordo sottoscritto in data 23 aprile 2021.

La richiesta del Dirigente Generale, Regionale o Centrale, deve indicare, in modo articolato e motivato, l'esigenza temporanea di servizio che determina il ricorso all'istituto di cui si tratta, il ruolo di appartenenza della figura professionale necessaria e le ragioni per le quali non si possa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

ricorrere al personale già in servizio per far fronte alla esigenza manifestata.

Sulla medesima richiesta, sentito il Capo del Corpo, è predisposto un interpello nazionale da parte della Direzione Centrale per le Risorse Umane, indirizzato al personale appartenente al ruolo di cui si tratta.

Delle temporanee esigenze di servizio viene data preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali e comunicazione al personale, mediante interpello.

Le assegnazioni temporanee presso gli uffici di staff del Capo Dipartimento, nonché quelle presso gli uffici di staff del Capo del Corpo possono essere determinate su base fiduciaria, nel limite massimo rispettivamente di 3 unità per le funzioni operative e di 3 unità per le funzioni tecnico – professionali, per un numero complessivo non superiore a 12 unità.

LIMITI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

La Direzione Centrale per le Risorse Umane, in sede di predisposizione della graduatoria sulle istanze formulate dai dipendenti, elaborata sulla base dei criteri di cui agli accordi integrativi sottoscritti e avente validità di nove mesi, terrà conto dell'organico effettivo nella sede di provenienza e della carenza di personale in quella sede, in relazione al ruolo di appartenenza della qualifica richiesta ovvero dell'organico effettivo nei ruoli con funzioni ad essa assimilabili.

Nella sede di provenienza la carenza di personale non deve discostarsi dal valore medio di quella corrispondente – effettiva e nel ruolo – a livello nazionale.

Verrà assicurata una presenza effettiva in servizio nella sede di provenienza della qualifica da assegnare temporaneamente, in numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio nella sede di appartenenza.

L'organico della sede di destinazione non può superare il limite previsto dal decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2019 e s.m.i.

DURATA E ROTAZIONE TRA IL PERSONALE IN GRADUATORIA

Le assegnazioni temporanee hanno durata di 60 giorni, rinnovabili una sola volta, qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, abbiano carattere di straordinaria rilevanza.

Nel caso in cui, presso la sede interessata, si protraggano le esigenze di servizio, il Dirigente Generale competente ne dà comunicazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, prima della scadenza del termine dell'assegnazione temporanea già disposta ed in presenza di più disponibilità manifestate, la medesima Direzione Generale applicherà il criterio della rotazione tra il personale, seguendo l'ordine di graduatoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

ASPETTI LOGISTICI

Fermo restando il diritto a fruire della mensa di servizio o del buono pasto sostitutivo sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali, il dipendente, in aggiunta, può fruire di vitto e alloggio gratuiti esclusivamente presso le strutture dell'Amministrazione, se disponibili, qualora non abbia la residenza o la dimora abituale nell'ambito della provincia della sede di assegnazione temporanea.

MODALITA' TRANSITORIE

Nelle more che vengano espletati gli interPELLI previsti dall'accordo integrativo nazionale sottoscritto il 23 aprile 2021, le assegnazioni temporanee disposte per esigenze di servizio, a vario titolo e senza oneri per l'Amministrazione, sono prorogate d'ufficio per un massimo di 90 gg. a partire dalla data di emanazione della presente circolare, e fatto salvo in ogni caso il venir meno delle esigenze di servizio.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane avvierà quanto prima, procedure di mobilità nazionali a domanda al fine di aggiornare le aspirazioni al trasferimento del personale consentendo, possibilmente, la copertura di quei posti in organico che richiedono oggi personale in trasferimento temporaneo.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane al fine di garantire massima trasparenza e pari opportunità al personale, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali entro 15 gg, dalla data di emanazione della presente circolare, il dato relativo alle assegnazioni temporanee adottate ai sensi dell'articolo 42 del DPR 64/2012 in essere.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Legg



Vice Prefetto Minicchianni

DV DLG Palazzo





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE

ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DEL PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

(ART.42 D.P.R. 64/2012)

CRITERI E LIMITI

Il 23 aprile 2021 presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate, mediante collegamento in videoconferenza, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi degli articoli 140, comma 1 e 230, comma 1 del D.Lgs. 13 ottobre 2017 e ss.mm.ii..

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro dell'Interno, Prefetto Luciana Lamorgese ed è composta dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo, dal Direttore Centrale per l'emergenza, il soccorso pubblico e l'antincendio boschivo, Ing. Guido Parisi, dal Direttore Centrale per le risorse umane, Prefetto Darco Pellos, dal Dirigente dell'Ufficio relazioni sindacali, Viceprefetto Alessandro Tortorella.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie degli Accordi sindacali per il triennio 2016-2018, recepiti con DD.P.R. del 15 marzo 2018, n. 41 e 42, ad eccezione dell'O.S. DIRSTAT VV.F. che, seppur regolarmente convocata, non si è collegata alla sala virtuale per l'incontro.

LE PARTI

- **VISTO** l'art. 42 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n.64 il quale prevede in particolare che, per esigenze di servizio, l'Amministrazione può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo



Ministero dell'Interno

non superiore a 60 giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza;

- **CONSIDERATA** la necessità, ai sensi del comma 5 dell'art.42, di definire in sede di accordo nazionale criteri e limiti, finalizzati a garantire regole uniformi per il personale non dirigente, appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico-operative, specialistiche e tecnico-professionali;
- **DATO ATTO** che l'individuazione del personale da assegnare prevede la preventiva predisposizione di un interpello da parte dell'Amministrazione, contenente i requisiti richiesti per la temporanea assegnazione e che al personale assegnato saranno attribuite le competenze economiche previste dalla normativa vigente;
- **PRESO ATTO** delle risultanze derivanti dal confronto tra le parti negli incontri preparatori svoltisi in data 12 febbraio 2021 e 31 marzo 2021, al termine dei quali si sono concordati criteri e limiti per la selezione del personale.

CONVENGONO

Art.1

CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

1. La selezione del personale in possesso dei requisiti richiesti, aderenti alle funzioni ordinamentali, avviene con la predisposizione da parte dell'Amministrazione di una graduatoria, con validità di nove mesi, utilizzando gli stessi criteri già definiti per le procedure di mobilità nazionale a domanda, come regolamentati nell'Accordo integrativo sottoscritto il 31.7.2013, cui si rimanda integralmente.
2. Delle temporanee esigenze di servizio viene data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali e comunicazione al personale, mediante interpello, con successiva pubblicazione delle avvenute assegnazioni, consultabili in apposita sezione del sito istituzionale.
3. Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai Direttori regionali ed interregionali. In questo caso, le assegnazioni sono disposte limitatamente ai Comandi provinciali ed ai Nuclei specialistici di pertinenza



Ministero dell'Interno

territoriale e relativamente al personale in servizio nelle strutture periferiche presenti nel territorio di riferimento.

Art. 2

ROTAZIONE TRA IL PERSONALE IN GRADUATORIA

1. Nel caso in cui, presso la sede interessata, si protraggano le esigenze di servizio presso la sede interessata ed in presenza di più disponibilità manifestate, si applica il criterio della rotazione tra il personale, seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 3

LIMITI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

1. L'assegnazione tiene conto dell'organico effettivo nella sede di provenienza e della carenza di personale in quella sede, in relazione al ruolo ricoperto dall'interessato ovvero all'organico effettivo, nei ruoli con funzioni assimilabili.
2. Nella sede di provenienza, la carenza di personale non deve discostarsi dal valore medio di quella corrispondente -effettiva e nel ruolo- a livello nazionale. Assicurando comunque una presenza effettiva in servizio, nella sede di provenienza, di personale in numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio.
3. L'organico della sede di destinazione non può superare il limite previsto dal D.M. del 2 dicembre 2019 e s.m.i..
4. L'istituto dell'assegnazione temporanea non si applica al personale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, in servizio presso la sede di prima assegnazione da meno di 2 anni.
5. L'assegnazione è rinnovabile una sola volta, qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.

Art. 4

CRITERI PARTICOLARI PER LE ASSEGNAZIONI

1. Le assegnazioni temporanee presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento e gli Uffici di staff del Capo del Corpo possono essere determinati su base fiduciaria, nel limite massimo rispettivamente di 3 unità per le funzioni operative e di 3 unità per le funzioni tecnico-



Ministero dell'Interno

2. Le assegnazioni di cui al comma 1, dalle quali è escluso il personale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, hanno durata di 60 giorni prorogabili su base volontaria, sino a cessate esigenze.

Art. 5

DECORRENZA

1. Criteri e limiti per le assegnazioni temporanee, decorrono successivamente all'adozione della relativa circolare esplicativa, da adottare entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 6

VERIFICA

1. Ogni 12 mesi si procede alla verifica dell'attuazione del presente accordo.

IL MINISTRO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL VV.F.

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.

CO.NA.PO.

CONFSAL VV.F.



Ministero dell'Interno

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

FNS CISL VV.F.

SI.N.DIR. VV.F.

CONFSAL VV.F.

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.